

Bruxelles, 7 maggio 2019
(OR. en)

8828/19

LIMITE

FISC 244
ECOFIN 440

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali • Relazione del Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione

1. Il 12 marzo 2019 il Consiglio ECOFIN ha adottato le conclusioni del Consiglio¹ contenenti la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (allegato I) e lo stato dei lavori riguardo agli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative al fine di applicare i principi della buona governance fiscale (allegato II) inizialmente approvati dal Consiglio ECOFIN il 5 dicembre 2017² e successivamente modificati/aggiornati dal Consiglio il 23 gennaio 2018³, il 13 marzo 2018⁴, il 25 maggio 2018⁵, il 2 ottobre 2018⁶, il 6 novembre 2018⁷ e il 4 dicembre 2018⁸.

¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 114 del 26.3.2019, pag. 2.
² Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 438 del 19.12.2017, pag. 5.
³ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 29 del 26.1.2018, pag. 2.
⁴ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 100 del 16.3.2018, pag. 4.
⁵ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 191 del 5.6.2018, pag. 1.
⁶ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 359 del 16.3.2018, pag. 3.
⁷ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 403 del 9.11.2018, pag. 4.
⁸ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 441 del 7.12.2018, pag. 3.

2. Inoltre, ricordando il punto 11 delle conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, le conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 hanno confermato che il Gruppo "Codice di condotta" *dovrebbe raccomandare al Consiglio di aggiornare in qualsiasi momento, e almeno una volta all'anno, la lista UE di cui all'allegato I, nonché lo stato dei lavori di cui all'allegato II, sulla base di qualsiasi nuovo impegno assunto o della sua attuazione; tuttavia, a partire dal 2020 detti aggiornamenti della lista UE non dovrebbero essere effettuati più di due volte all'anno, lasciando agli Stati membri, ove opportuno, tempo sufficiente per modificare la propria legislazione interna*" (punto 16), concordando in tal modo di mantenere un processo dinamico per tutto il 2019.
3. Il 2 e 9 aprile 2019 il ministro del commercio internazionale e dell'industria di Barbados ha inviato lettere⁹ al presidente del Gruppo "Codice di condotta" impegnandosi a modificare o abolire entro la fine del 2019 la misura di effetto analogo che ha sostituito i suoi regimi preferenziali dannosi e che il Gruppo "Codice di condotta" aveva identificato il 30 gennaio 2019 come correlati al criterio 2.2¹⁰.

Nella riunione dell'11 aprile 2019 il Gruppo "Codice di condotta" ha convenuto di ritenere sufficienti le lettere di impegno di Barbados e pertanto di spostare il paese dall'allegato I all'allegato II delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 (rimozione dalla lista), in una nuova sottosezione della sezione 2.2.

4. Il 4 marzo 2019 le Bermuda hanno adottato ulteriori modifiche al regolamento sull'attività economica effettiva, risolvendo in tal modo l'ultimo punto problematico, vale a dire la formulazione relativa alle attività principali che generano reddito per le attività di proprietà intellettuale. Questa modifica legislativa è stata adottata dopo la data limite (24 febbraio 2019)¹¹ concordata dal Gruppo "Codice di condotta" e pertanto non ha potuto essere esaminata a livello tecnico in tempo per il Consiglio ECOFIN del 12 marzo 2019.

Il sottogruppo del Gruppo "Codice di condotta" sui paesi terzi ha esaminato le modifiche legislative di cui sopra nella riunione del 27 marzo 2019 e ha concluso che le Bermuda avevano attuato il proprio impegno a introdurre requisiti relativi all'attività economica effettiva nell'ambito del criterio 2.2 e potevano pertanto essere rimosse dall'allegato I (rimozione dalla lista). Il Gruppo "Codice di condotta" ha confermato tale conclusione nella riunione dell'11 aprile 2019.

⁹ La seconda lettera precisava il calendario della riforma prevista.

¹⁰ Doc. 5981/19.

¹¹ Doc. 7212/19 DCL 1.

Le Bermuda dovrebbero tuttavia essere inserite nella sezione 2.2 dell'allegato II in relazione al loro impegno ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica effettiva nel settore dei fondi comuni di investimento entro la fine del 2019.

5. Il 4 aprile 2019 Aruba ha adottato un'ordinanza nazionale che introduce requisiti relativi all'attività economica effettiva per il proprio regime di trasparenza (AW013), mentre il corrispondente decreto nazionale contenente il dettaglio di detti requisiti è stato pubblicato ufficialmente il 10 aprile 2019 ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il sottogruppo del Gruppo "Codice di condotta" sui paesi terzi ha esaminato le modifiche legislative di cui sopra nella riunione del 6 maggio 2019 e ha concluso che Aruba aveva attuato il proprio impegno di rimuovere gli elementi dannosi del suo regime sulla trasparenza e poteva pertanto essere rimossa dall'allegato I (rimozione dalla lista). Il Gruppo "Codice di condotta" ha confermato tale conclusione con procedura di approvazione tacita il 7 maggio 2019.

6. Poiché il Marocco ha aderito al quadro inclusivo BEPS nel marzo 2019, il Gruppo "Codice di condotta" ha convenuto di rimuovere il paese dalla sezione 3.1 dell'allegato II l'11 aprile 2019.
7. Inoltre, a seguito della ratifica da parte di Dominica, il 30 aprile 2019, della convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, il sottogruppo del Gruppo "Codice di condotta" sui paesi terzi ha stabilito, nella riunione del 6 maggio 2019, di aggiornare di conseguenza l'allegato I, ma di mantenere Dominica nella lista finché non si conformerà al criterio 1.1. Il Gruppo "Codice di condotta" ha confermato tale conclusione con procedura di approvazione tacita il 7 maggio 2019.
8. Va osservato che tutti gli impegni assunti ufficialmente dalle giurisdizioni sono attentamente monitorati dal gruppo "Codice di condotta", con il sostegno del segretariato generale del Consiglio e l'assistenza tecnica della Commissione europea, al fine di valutarne l'effettiva attuazione (cfr. l'allegato IV delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 e gli orientamenti procedurali del 15 febbraio 2018¹²).

¹² Doc. 6213/18.

9. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire che nel maggio 2019 il Consiglio ECOFIN:

- adottati, fra i punti "A" dell'ordine del giorno, gli allegati I e II modificati delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 acclusi alla presente nota, che tengono conto delle modifiche sopra esposte;
- ne disponga la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

A decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, gli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali¹³ sono sostituiti dai seguenti nuovi allegati I e II:

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1. Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

2. Belize

Il Belize non ha ancora modificato o abolito misure fiscali preferenziali dannose.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno del Belize a modificare o ad abolire entro la fine del 2019 le misure fiscali preferenziali dannose individuate di recente.

3. Dominica

Dominica non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie e non ha ancora risolto la questione.

¹³ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 114 del 26.3.2019, pag. 2.

4. Figi

Le Figi non hanno ancora modificato o abolito le proprie misure fiscali preferenziali dannose.

Continuerà a essere tenuto sotto controllo l'impegno delle Figi ad adeguarsi ai criteri 1.2, 1.3 e 3.1. entro la fine del 2019.

5. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnato ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

6. Isole Marshall

Le Isole Marshall favoriscono le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva e non hanno ancora risolto questa problematica.

Continuerà a essere tenuto sotto controllo l'impegno delle Isole Marshall ad adeguarsi al criterio 1.2, in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale.

7. Oman

L'Oman non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

8. Samoa

Samoa dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata ad affrontare questa problematica.

Inoltre, Samoa si è impegnata ad adeguarsi al criterio 3.1 entro la fine del 2018 ma non ha ancora risolto questa problematica.

9. Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago è stata valutata "non conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 entro la fine del 2019.

10. Emirati arabi uniti

Gli Emirati arabi uniti favoriscono le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva e non hanno ancora risolto questa problematica.

11. Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di misure fiscali preferenziali dannose, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

12. Vanuatu

Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale

1. Trasparenza

1.1 Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro la fine del 2019:

Palau e Turchia.

1.2 Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali ("forum globale") e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

Le seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2018, attendono un esame supplementare da parte del forum globale:

Anguilla e Curaçao.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2019:

Giordania, Namibia, Palau, Turchia e Vietnam.

1.3 Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro la fine del 2019:

Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, Giordania, Maldive, Mongolia, Montenegro, Marocco, Namibia, Repubblica di Macedonia del Nord, Palau, Serbia, Thailandia e Vietnam.

2. Equa imposizione

2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose relative alle attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità entro la fine del 2018 e nello stesso anno hanno dimostrato progressi tangibili nell'avvio di tali riforme, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Costa Rica e Marocco.

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose entro la fine del 2018 ma nello stesso anno, nonostante progressi tangibili, non hanno potuto farlo a causa di reali problematiche istituzionali o costituzionali, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Isole Cook, Maldive e Svizzera.

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire le misure fiscali dannose individuate entro il 9 novembre 2019:

Namibia

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2019:

Antigua e Barbuda, Australia, Curaçao, Maurizio, Marocco, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia e Seychelles.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2020:

Giordania.

2.2. Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica effettiva nel settore dei fondi comuni di investimento, hanno avviato un dialogo positivo con il gruppo e sono rimaste cooperative, ma hanno bisogno di ulteriori orientamenti tecnici, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019¹⁴:

Bahamas, Bermuda, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman.

La seguente giurisdizione si è impegnata ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica effettiva entro il 2019:

Barbados.

3. Norme anti-BEPS

3.1 Adesione al quadro inclusivo sulla BEPS o impegno ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE entro la fine del 2019:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Eswatini, Giordania, Montenegro e Namibia.

¹⁴ Tale termine può essere rivisto sulla scorta degli orientamenti tecnici che devono essere convenuti dal gruppo e del dialogo in corso con le giurisdizioni interessate.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE se e quando tale impegno sarà pertinente:

Nauru, Niue e Palau.
